

**Zeitschrift:** Quaderni grigionitaliani  
**Herausgeber:** Pro Grigioni Italiano  
**Band:** 51 (1982)  
**Heft:** 3

**Artikel:** Da manoscritti moesani del passato  
**Autor:** Santi, Cesare  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-39938>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 11.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Da manoscritti moesani del passato

## IV

### 37. SPACCIO DI MONETE FALSE A VERDABBIO

Negli Statuti criminali di Valle del 1645 ai falsificatori di moneta, parificati agli incendiari, ai ribelli di stato e agli assassini di strada, era comminata la pena capitale per squartamento<sup>117)</sup>. Questo forse anche per la cattiva esperienza fatta nella seconda parte dell'attività della zecca trivulziana di Roveredo, quando Gian Francesco TRIVULZIO la diede in appalto ad uno zecchiere francese che non si fece alcun scrupolo di coniare e immettere sul mercato monete false, fuggendo poi dalla Mesolcina<sup>118)</sup>.

Un banale caso di spaccio di quattrini falsi venne esaminato dall'Ufficio criminale di Roveredo nel febbraio del 1800. L'imputato, Francesco PIVA di Verdabbio, se la cavò a buon mercato con una salata multa di 50 scudi mesolcinesi. Ecco i passi essenziali del processo che gli fu intentato<sup>119)</sup>.

«Roveredo li 10 Febbraio 1800

Essendo venuta la notizia al Magnifico Officio Criminale, che Francesco PIVA di Verdabbio abbia dato per ellemosina alla Venerabile Chiesa Parrocchiale di Verdabbio un certo numero di *quattrini falsi*, che non meno ancora di questi ed altri, e siccome il Fisco in tutto il fondamento supone che lo stesso PIVA sia stato l'autore e fabricatore di tal moneta, onde per invenire alla totale comprovazione di un tal delitto, si radunarono li seguenti tit. Signori componenti il Magnifico Officio, cioè Landamano Reggente GIULIETTI, Loco Tenente TAMONI, Giudice VERZA, Fiscale Reggente TOGNOLA, ed io Domenico TOGNI Canceliere, col Servitore BORELLA.

Fu ordinato di spedire immediatamente il Signor Fiscale Reggente dalli Signori Tuttori della suddetta Venerabile Chiesa per richiedere la mentovata moneta. Vense il predetto Signor Fiscale con No. 4 *monete batute a martello e tagliate a guisa de quattrini* quali restano in mano del Fisco sino ad altra disposizione. »

<sup>117)</sup> *STATUTI CRIMINALI DI VALLE* del 1645, Capitolo 44, «Della pena dell'incendiarij, Rubelli di stato, Monetarij falsi, et Assassini di strade»: «...et siano squartati vivi, et il loro corpo diviso in quattro parti, sia messo, et affisso su le pubbliche contrade...» (*Doc. N. XIII*, Archivio comunale Soazza).

<sup>118)</sup> F. D. VIELI, *Storia della Mesolcina*, Bellinzona 1930, p. 115.

<sup>119)</sup> *Doc. N. 135*, Archivio della famiglia a MARCA Mesocco.

Il 17 febbraio l'Ufficio criminale si riunisce nuovamente, rinforzato dal Landama MAFFEI e dal Cancelliere a MARCA. Il PIVA viene interrogato « de veritate dicenda ». Alla prima domanda di rito « Se non sappia, o s'immagina per cui sia stato citato ? » risponde che suppone « sia in riguardo de certi quattrini falsi, che io offrij alla nostra Chiesa di Verdabbio ». Gli si dice di raccontare genuinamente « ove abbia preso, o chi abbia fabbricato questi quattrini ». Così risponde:

« Se devo dir la verità, il mio figlio ritrovò tempo fa in una scatoletta No. 21 quattrini e 7 blozeri falsi, ed io li ripresi, coll'intenzione d'offerirli ai luoghi pij, sperando che indi venissero esitati, e se con ciò avessi errato dimando perdono a Dio e mi getto nelle braccia pietose della Giustizia. »

Il processo riprende il 6 marzo a Verdabbio<sup>120)</sup>, presenti fra i Giudici, oltre ai già citati, anche il Governatore a MARCA, il Loco Tenente TONILLA e il Fiscale TOSCANO. Al PIVA viene chiesta la ratifica di quanto deposto precedentemente e se ammette il suo fallo. Il tapino conferma il suo errore, rimettendosi in tutto a quanto giudicherà l'Ufficio criminale e pregando d'essere accettato in grazia.

I Giudici, « considerando il non tornaconto della Sessione Criminale », ordinano di accettare in grazia il PIVA, considerate anche le sue suppliche. Dovrà pagare però una « tassa di No. 50 scudi nostri Mesolcinesi, computato in questi, si le spese processuali, che la Tassa della Camera, però all'approvazione della prima Sessione Criminale, daché si fece questa transazione stante li tempi di guerra, ed il timore di cangiamento di stato ».

### 38. SENTENZA DEL 1565 CHE CONFERMA IL DIRITTO DEL VICARIATO DI MESOCCO DI AVERE LA META' DEI GIUDICI NEL TRIBUNALE CRIMINALE DI VALLE

Nella redazione del 1452 degli Statuti vecchi di Valle del 1439<sup>121)</sup> è detto che i Giudici della Valle Mesolcina devono essere quattordici, ossia sette delle terre dal muro di Sorte in su e sette della zona dal detto muro in

<sup>120)</sup> S'intende qui il cosiddetto « processo informativo », ossia l'istruttoria condotta dai giudici, con l'interrogatorio dell'imputato e dei testimoni e con l'assunzione delle prove. Finita la fase istruttoria era poi la Sessione criminale di Valle a giudicare. In questo caso la faccenda si risolse già in fase istruttoria. Circa la prima domanda che i Giudici ponevano sempre agli imputati nei processi criminali, giova ricordare che al reo, citato davanti al tribunale per mezzo del pubblico Servitore, non veniva mai comunicata prima la ragione della citazione.

<sup>121)</sup> P. JOERIMANN, *Die Statuten des Tales Misox von 1452 und 1531*, pubblicati nel 1927 nella « Zeitschrift für Schweizerische Geschichte ». Al Capitolo 38 vi si legge: « Item statutum est quod a muro de Sorte insursum sint et esse debeant septem iudices et a muro de Sorte infra alij septem iudices et non plures nec pauciores quia de iure debent esse quatuordecim iudices ».

giù, compresa quindi anche la Calanca. Con gli Statuti nuovi del 1531 si ha notizia del tribunale dei 30 uomini<sup>122)</sup>, di cui 15 spettavano al Vicariato di Mesocco. Carlo BONALINI così si espresse in merito<sup>123)</sup>:

« ...per le cause importanti si riuniva a Roveredo il famoso Tribunale della Ragine composto dai vicari assistiti da 14 giudici per la procedura civile e da 28 per quella penale. »

La ripartizione dei Giudici metà al Vicariato di Mesocco e metà al resto del Comungrande di Mesolcina e Calanca suscitò ripetute lagnanze e reclami dei Bassomesolcinesi e dei Calanchini. La cosa non poteva finire che davanti ad un tribunale che, secondo quanto previsto dalla Carta della Lega Grigia (Bundesbrief), in questo caso doveva essere un Tribunale di Valdirenno (Rheinwald). Questi diede ragione agli Altomesolcinesi, con sentenza della metà di luglio 1565. Ecco la traduzione italiana di tale verdetto<sup>124)</sup>.

Noi Gaspar SCHENY attualmente Landamano nella Valle di Reno confessiamo e manifestiamo pubblicamente a chiunque con questa lettera che io in oggi disotto data siedetti pubblicamente in tribunale a luogo solito di sua radunanza in Valreno per ordine del sapiente Signor Landrichter e Consiglio della Lega Grigia Superiore qual Tribunale Delegato, anche per ordine delle Comune ed in particolare, per ragione di giustizia. Comparve ivi avanti di me e del Tribunale sedente il pio, onorevole, sapiente *Pietro de SOMVIX*<sup>125)</sup> già commissario di Chiavenna di Mesocco, Ministrale *Giovanni ANTONINI* di Soazza, ad una di *Antonio TOSCAN* luogotenente di Mesocco in nome ed ordine delle loro comunità del Vicariato superiore Mesocco, Soazza e Lostallo dal muro di Sorte in su, espressero la parola al mezzo del loro accordato procuratore di causa *Leonardo LATENZ*<sup>126)</sup>, menando querela contro i pij, onorevoli, sapienti Ministrale *Antonio de MOLINA* di Calanca, podestà di Travona<sup>127)</sup> ad una del Ministrale *Gaspare BILOT* di Leggia a nome delle loro Comuni Calanca, Verdabbio, Leggia e Cama, essendo, come l'intiera Valle e Comune di Mesolcina abbia avuto e tenuto da tempo immemorabile un *Tribunal Criminale*, nel quale vengono mandati *trenta uomini*, i quali hanno a giudicare tutte le sumentovate cause, cioè quindici uomini venivano mandati dal Vicariato superiore dal muro di Sorte in su cioè di Mesocco, Soazza e Lostallo, e quindici uomini venivano mandati dal Vicariato di sotto cioè Calanca, Roveredo, Lagrono, Sant Vittore, Leggia, Cama e Verdabbio dal muro di Sorte in giù, i quali in questa compo-

122) F. D. VIELI, op. cit., p. 124.

123) C. BONALINI, *Passaggio della Mesolcina dalla dominazione feudale all'indipendenza*, in «IV CENTENARIO DELL'INDIPENDENZA MOESANA 1549-1949», Roveredo 1949, p. 21.

124) Doc. N. 190, Archivio della Famiglia a MARCA Mesocco. Si tratta di una traduzione italiana ottocentesca.

125) *Giovanni Pietro a SONVICO* fu Commissario delle Leghe a Chiavenna nel biennio 1561-63 e Vicario di Valtellina nel 1567-69.

126) Nella traduzione è scritto LATENZ, ma forse si tratta di LOREZ.

127) Nella storia della Valle Calanca la famiglia MOLINA fu certo una delle più illustri, *Antonio MOLINA* fu Podestà di Traona in Valtellina nel biennio 1565-67.

sizione hanno tenuto, ed amministrato ogni causa criminale da tempo immemorabile in poi tenor prescrizione de loro Istrumenti senza la benché minima eccezione o contrariazione da un Signore all'altro.

Indi allorché il Lodevole paese dell'intiera Valle Mesolcina ebbe redento ogni sorta di Signore<sup>128)</sup>, promise una Comune all'altra, ed assicurò di dover, e volere lasciare ad ogni uno, ogni Squadra e Comune nelle loro vecchie libertà e diritti come per lo passato tenor prescrizione di una lettera, che venne presentata e letta, allorché indi insorse nella loro Valle qualche differenza e questione tra di chi, i nostri Signori Superiori della Lega Grigia loro spedirono sette uomini, i quali loro stabilirono alcuni articoli, che dalla Onorevole Valle Mesolcina vennero accettati con promessa e giuramento, di osservarli integralmente, e mantenerli fedelmente; fra i quali un articolo prescrive, che la menzionata Valle Mesolcina debba tenere, amministrare, ed eseguire la giustizia criminale, come venne tenuto per lo passato, lorché venne indi comprovato, e schiarito mediante valide testimonianze.

Chiudono con ciò in causa con più parole.

In di che risposero il sunominato Ministrale *Antonio de MOLINA* di Calanca attualmente Podestà di Travona ad una del Ministrale *Gaspare BILOT* in nome delle loro comuni come sopra detto a mezzo del loro accordato procuratore di causa *Florio HOSANG* fiscale, ed *Giovanni WOLF* cancelliere, ambi due della Valle di Reno, asserendo, esser vero che tutta la giustizia criminale sia stata così tenuta, ed amministrata da tempo immemorabile in poi sotto i Signori. Lorquando la Valle comprò la Signoria<sup>128)</sup>, si unì l'intiera Comune, assicurò e promise vicendevolmente, di dividere tutti gli utili, titoli, ed onoranze del paese fra tutte le Squadre e Comuni della Valle, così pure hanno le Comuni inferiori, Calanca, Lagrono, Sant Vittore coi tre Comuni<sup>129)</sup> molto maggiore popolazione delle Comuni superiori di Mesocco, Soazza e Lostallo. Esse diedero pure a tenore della sentenza lata tra la Valle una grande somma di denaro più delle Comuni Superiori per comprare la Signoria, come anche inoltre facendosi dei debiti in tempi di guerre, od in altre contribuzioni del paese devono esse sempre contribuire dietro il numero dei comuni e della popolazione, con ciò sperano di permanere allo stesso, e di avere i Giudicanti nel Criminale secondo il numero delle Squadre, Comuni e Popolazione, e con ciò chiusero in causa con più parole.

Dopo l'azione, e risposta, replica, controreplica, lettura dei Statuti della Comune di Mesolcina, delle lettere di Lega, e dell'articolo, che gli sette Uomini diedero alla Valle, dopo sentita la testimonianza, e la lettera di sentenza, e dopo tutto quanto venne allegato, e trattato in questa causa, dimandai io sumentovato Giudice la sentenza da ciasche giusdicente pel giuramento: cosa su di ciò fosse giusto, e dopo un appello nominale, diede unanime sentenza e diritto: Che gli antenominati attori abbiano conseguita la loro azione nel modo seguente:

Che l'Onorevole Valle Mesolcina abbia a tenere, amministrare, ed eseguire ogni giustizia Criminale anche per l'avvenire come pel passato, cioè che il Comune

<sup>128)</sup> S'intende qui l'anno 1549, quando avvenne il riscatto definitivo da ogni legame che ancora legava la Valle ai TRIVULZIO.

<sup>129)</sup> I tre Comuni sono Cama, Leggia e Verdabbio.

*Superiore cioè dal muro di Sorte in su abbia a darvi quindecim uomini, e la Comune Inferiore dal muro di Sorte in giù abbia pure a darvi quindecim uomini, ciasche Comune la metà parte per amministrare detta giustizia, riservato però le tasse, li utili od il danno, che sarà per emergere od occorrere a motivo della giustizia criminale debbesi venire divise nelle Squadre e Comuni dietro il numero di ciasche comune per la sua parte.*

Di questa sentenza dimandarono gli attori lettera e sigillo portato ciò che la Giustizia diede, lo che fu giudicato di loro accordare a loro spese.

Perciò Noi Giudice e Giusdidenti loro rilasciamo questa lettera munita del nostro e del sigillo del paese di Val Reno, però senza pregiudizio a Noi, nostri eredi e del paese.

Dato alla metà di Luglio dopo la Nascita di Cristo nostro buon Signore Mille Cinquecento sessanta cinque (1565).

### 39. CONDANNA ALLE GALERE E SUPPLICA DI UN ESILIATO

Alla nota 54 di questa serie di articoletti [Cfr. QGI 50<sup>º</sup>, 2 - p. 133] facevo presente che esisteva un accordo con la Repubblica di Venezia per l'invio di condannati alle galere. Questa la lettera dei Capi della Sessione criminale di Mesolcina al Capitano grande reggente della Repubblica di Venezia in Bergamo <sup>130)</sup>.

Eccellenza Illustrissima Signore nostro confederato Collendissimo !

Questa giustizia di Valle Mesolcina paese Grigione, diocesi di Coira, à condannato A.M.T. detto Lida <sup>131)</sup> alle Galere per remi il spatio di Anni dodici da mesi dodici per ogni Anno, per tanto in ordine alla confederatione et anticho costume tra la serenissima Republicha di Venetia, con la nostra Republicha dell'Eccelse tre leghe, l'inviamo il nominato condannato suplicandolo di ben riceverlo, et farlo condurre alle Galere, aciò faci la penitenza de suoi misfatti, con dar la riciputa al lattore della presente, con il solito Regallo, sperando nella sua integrità che si compiacerà di non recusare detto condannato essendo di 26 anni, et robusto. Li suoi delitti erano tre anni continovi d'adulterio con haver hauto tre Bastardi dalla sua concobina, et ondici capi di rubarie, con altri ecessi di menace a più persone.

All'incontro ove porterà la congregata s'esibiamo alla reciprocha corrispondenza, et facendoli profonda riverenza restiamo a suoi cenni Devotissimi a servirlo Di Sua Eccellenza

Li Ministralli con l'intiera Sessione Criminale di Mesolcina

Data di Roveredo nostra solita Residenza

li 19 settembre 1729.

Con i forestieri dimoranti le nostre leggi del passato erano severissime. Un cattivo comportamento portava non di rado all'espulsione dalla Valle.

<sup>130)</sup> Doc. N. 163, Archivio a MARCA, Mesocco.

<sup>131)</sup> Per ovvie ragioni non si declinano le intiere generalità del condannato.

Tale fu il caso di Domenico FATTARELLI<sup>132)</sup> nel 1781. Due anni dopo costui, tramite il suo procuratore, scriveva alla Sessione criminale di Valle per ottenere la revoca della sentenza di bando.

Illusterrissimi e potenti Signori

Il povero esigliato Domenico FATARELO nativo di Santo Bernardino, suoi genitori oriondi della Vale Santo Giacomo, suplica umilmente dalle Signorie Vostre Illusterrissime con le lagrime alli ochi la sospensione della sentenza contumaziale contro esso seguita dall'Illusterrissima Sessione Criminale l'anno 1781, aciò possa venire ad acodire a suoi pochi interessi in questa Giurisdicione, ed maggiormente per poter professare con maggior comodo la Santa Religione Catolica, essendo già da due anni circa che si ritrova in Renno al servizio degli Signori frattelli Landama e Podestà HÖSLI<sup>133)</sup>, in cui tempo sia sempre deportato cristianamente, ed fedelmente come da atestatti comprova cui si rapresenta, assicurando le Signorie Luoro Illusterrissime che pell'avenire si diporterà il medemo supplacente da vero Cristiano Catolico con osservare esattamente le Leggi Divine ed Homane che della Grazia non cessarà di pregare l'Altissimo per le Signorie Luoro Illusterrissime.

Renno, li 19 Aprile 1783<sup>134)</sup>.

#### 40. L'ABOLIZIONE DELLA FORCA E DELLA BERLINA IN CALANCA, 1604

L'irrequieta e fiera Calanca tentò più di una volta di separarsi dalla Val piana, ossia dalla Mesolcina propriamente oggi detta. Nella seconda metà del Cinquecento, ossia dal 1561 al 1595 durò una dispendiosa causa promossa dai Calanchini per separarsi dalla Mesolcina. La sentenza delle Tre Leghe suonò favorevole alla Val piana, imponendo ai Calanchini per i prossimi 200 anni di non più parlare di separazione. Ciò fu fatto, ma alla scadenza del 1794 riprese la lite della Calanca guidata dai «suoi perfidi Capi», come scrisse Clemente Maria a MARCA<sup>135)</sup>. Ciò causò alle due Valli enormi spese e altre male conseguenze e portò alla «dissidenzione della Calanca interiore dal restante della Mesolcina» con istituto del 2 dicembre 1796<sup>136)</sup>.

Della lite cinquecentesca si ebbero, dopo la sentenza delle Leghe, ancora strascichi. Uno di questi fu il rifiuto dei Calanchini di abbattere la forca e la berlina che avevano erette per amministrare le sentenze ca-

<sup>132)</sup> I FATTARELLI, oriundi di Isola in Val San Giacomo, giunsero a Mesocco intorno al 1740.

<sup>133)</sup> Martin HÖSLI (1752-1823) Landamano di Valdirenno e Bundesstatthalter della Lega Grigia. Johann Jakob HÖSLI (1752-1832), gemello del precedente; fu Bundesstatthalter e Podestà a Teglio in Valtellina.

<sup>134)</sup> Doc. N. 166, Archivio a MARCA.

<sup>135)</sup> Descrizione di questa «strepitosa causa con la Calanca» scritta da Clemente Maria a MARCA nel Doc. N. V, Archivio comunale di Soazza, pp. 52 e ss.

<sup>136)</sup> G. A. a MARCA, COMPENDIO STORICO DELLA VALLE MESOLCINA, 1838, p. 183 e ss.; Doc. N. 94, del 25 luglio 1595, Archivio comunale Mesocco.

pitali per conto loro<sup>137</sup>). La Val piana sorse querela, patrocinata dal Podestà Nicolao a MARCA, contro la Calanca, rappresentata dal CARLETTI. Con decreto del 1604 il Landrichter e i Consiglieri della Lega Grigia imposero ai Calanchini di abbattere forca e berlina. Questo il testo tedesco del decreto, che molto gentilmente mi ha trascritto il Dott. Silvio MARGADANT, Direttore dell'Archivio cantonale di Coira.

Wier Landrichter und Gesandte Rathsboten von den Ehrensamten Gmeinden unners Obern Grauwen Pundts nach alten loblichen bruch uff einem angesegten Pundtstag alhie zuo thrunss bez ein ander versampt, bekhenendt offendtlich und thuondt khundt Menigklichem hiemit disen unnsern abscheidt, wie vor unness Erschinen ist der Ehrenvest, fürnem und weisser Herr Podestadt Niclauss Marckha, amman zuo Masox, der lenge nach bericht und verständigett, wie dann sy sich Mit den Callanckeren Jhres thalss langwirig Jm span gsin, wegen des Criminals, wie sy allein über sey selbs stock und Galga brangel uffgericht heigendt, wider Jhre der Masoxer fryheit und gerechtigkeit, wie dann hērnach Endtlichen mit Recht und urttel Erkhendt, dass sy Solliches hinweg schlüssen und thuon sollendt, welches noch nit beschechen, noch sy thuon wellendt, dero halben vor unness zuo beklagen verursachet, darnebendt den amman Carelet Jn Nammen deren von gallancka auch verstanden, Er wisse von Solliches nit, das .....verhanden sige, und die Masoxer sy auch nit bezalen wellend, begert dass Jnnens Execution gethon worden, und Nach verständigung ein Parth und auch die ander, ordinieren und Erkhenen wier, das nemlichen die von Gallancka schultig sein sollendt, solche sachen des Criminals stock und galga und andere zuogehörrt hinweg thuon und schliessen sollendt, dann auch die Masoxer sy schultig zuo bezalen, alles Nach urttel und Endlich Recht wir geben ist, und Solliches zuo urkhundt mit unnsers des Obern grauwen Pundts Jnsigel hierauff gatruckt und verwaret, der geben ist den 18ten Meyen anno 1604.

(Traduzione)

Noi Landrichter (= Capo della Lega Grigia) e Consiglieri degli onorevoli comuni della nostra Lega Grigia Superiore, convocati e radunati qui a Trun per una Dieta, secondo un lodevole antico costume, dichiariamo pubblicamente e rendiamo noto a tutti con questo nostro recesso, che è comparso innanzi a noi il Molto Illustré, nobile e saggio Signor Podestà Nicolao a MARCA<sup>139</sup>), Landamano di Mesocco. Egli ci informa dettagliatamente con una relazione che la sua Valle è stata lungamente in lite con i Calanchini, a causa del Criminale<sup>140</sup>). Detti Calanchini hanno poi eretto per conto proprio forca e berlina, in contrasto con le libertà e giustizia dei Mesolcinesi. Più tardi venne riconosciuto in diritto con

<sup>137)</sup> In base anche ai vecchi statuti criminali, le esecuzioni potevano avvenire solo a Roveredo o a Mesocco e non altrove.

<sup>138)</sup> Doc. N. 173, Archivio a MARCA.

<sup>139)</sup> Nicolao a MARCA, Landamano del Vicariato di Mesocco e Podestà a Tirano in Valtellina nel biennio 1595-97. Fu un abile negoziante e piccolo banchiere, nonché un avveduto uomo politico.

Eugenio FIORINA lo fa già defunto nel 1598, ciò che, come qui si vede, è errato [Cfr. NOTE GENEALOGICHE DELLA FAMIGLIA a MARCA, Milano 1924, p. 41].

<sup>140)</sup> Con il termine « Criminale » si intendeva tutto quanto concerneva la giustizia penale.

sentenza che quelli di Calanca devono chiudere e togliere dette forca e berlina, ciò che finora non è ancora avvenuto e nemmeno essi vogliono eseguire. Per questo la Mesolcina ha inoltrato reclamo presso di noi, citando in causa il Landamano CARLETTI di Calanca. Costui, interpellato in nome di quelli di Calanca, ha detto di non sapere nulla di ciò e che i Mesolcinesi non vogliono pagare quanto loro impose la sentenza<sup>141)</sup>. Chiede pertanto che ciò venga eseguito.

Dopo l'accordo di una parte con l'altra, noi ordiniamo e riconosciamo che quelli di Calanca devono eliminare e chiudere simili arnesi, cioè forca, berlina e accessori e che anche i Mesolcinesi devono pagare, affinché tutto avvenga secondo sentenza e che ci sia infine giustizia.

Il presente ordine, per maggiore fede e corroborazione, viene munito del sigillo della nostra Lega Grigia Superiore.

Dato il 18 maggio anno 1604.

#### 41. FONDAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI NEGOZIANTI MESOCCONI IN GERMANIA

Carlo TOSCANO fu Giacomo di Mesocco, nel 1718 a Norimberga, disiolse la Società che aveva fondato per il commercio e, con tre compaesani, fondò un'altra compagnia di negozianti la cui sede principale era a Ratisbona (Regensburg). Gli affari fiorirono, tanto che ancora nel 1741 la compagnia era attiva [confronta l'articolo «*Negozianti mesolcinesi in Germania nel secolo XVIII*» in QGI XLVII, 3 (1978)]. Interessanti sono le clausole stabilite nelle «*Capitolationi di Compagnia di negotio*» fra i quattro emigranti mesocconi, dove una rigida disciplina unita a non poche idee d'avanguardia fu sicuramente la base per ottimi affari. Il tutto sicuramente frutto dell'esperienza e dell'acume dei nostri emigranti. Il lungo documento merita di essere conosciuto: eccolo<sup>142)</sup>.

« 1718 li primo dicembre, Norimbergo

*Capitolationi di Compagnia di negotio* che si stabilisce tra di noi Carlo Toscano q. Jacomo, Giacomo Toscano, Giovanni Fantone et Antonio Luino, per tre Anni prossimi avvenire, cominciando il giorno sudeto per finire a primo dicembre

<sup>141)</sup> Con sentenze del 15 luglio e del 7 ottobre 1565 le Tre Leghe non sancirono la chiesta separazione della Calanca nel criminale dai due Vicariati di Roveredo e di Mesocco, rimanendo tutto come per il passato. Ogni altra sentenza o Abschied in contrario vennero cassati. Il 25 luglio 1595 le Tre Leghe confermarono tali sentenze, ponendo fine alla trentennale vertenza e aggiudicando alle Squadre di Mesocco e Roveredo, metà per parte, la somma di 1200 Scudi da sborsarsi, per spese patite, alla Calanca, entro il giorno di San Paolo del 1596.

[Doc. N. 94, Archivio comunale Mesocco].

<sup>142)</sup> Doc. N. 524, Archivio della Famiglia a MARCA, Mesocco.

1721 con li patti et conditioni sotto scritte che tutti promettiamo di osservare et mantenere inviolabilmente senza la minima contradictione.

- 1º *Carlo Toscano quondam Giacomo per compagno intiero  
Giacomo Toscano per un quarto di Compagno  
Giovanni Fantone per un quarto di Compagno  
Antonio Luino per un quarto di Compagno*  
che tutti promettano stare all'utile e danno che Nostro Signore si compiacerà concederne.
- 2º Il Posto Principale del nostro Negotio sarà *in Ratisbona* e la raggione caminerà colà et in ogni luogo sotto li nomi di *Carlo Toscano e Compagni*.
- 3º Ogni uno promette acudire alli affari del Negotio in che luogo si voglia con ogni attenzione e diligenza impiegando a prò e benefitio di quello ogni suo spirito e ingegno il tutto senza fraude, nè inganno ricevendo dal nostro Principale Carlo Toscano tutti li boni avertimenti che ci darà, et se alcuno dell'i tre Interessati facessero mancamenti considerabili sia condannato secondo che il detto Principale troverà giusto e ragionevole.
- 4º La robba posta Carlo Toscano nella Compagnia si accetta nella conformità che l'à presa lui dalla sua Società vecchia, così riceviamo tutti li crediti dal sudento Toscani nel negotio consistenti in fiorini... per bon Capitalle sopra il quale et la detta robba gli sarà pagato dalla Compagnia l'interesse annuale in raggione di quattro per cento, con il spetial intendimento però che si tenga nota esatta delle lascite ocorerà fare sopra detti Crediti, così facendo spese per scoderli tutto anderà al carrico del detto Toscano. E per quei Crediti che al fine della Compagnia non fossero entrati, si ritorneranno al detto Toscani per retrodatti contandoci sopra l'interesse a quattro per cento l'anno e non altrimenti.
- 5º A Carlo Toscano si concede poter levare dal Negotio fiorini quattro cento all'anno e più li Interessi de suoi Capitali e a farne quello gli piacerà et alli tre Interessati sarà permesso levare fiorini cento al più centocinquanta all'anno per cadauno e niente davantaggio<sup>143)</sup>.
- 6º La firma del negotio resterà al solo nostro Carlo Toscano et in sua assenza da Ratisbona sarà in suo piacere di poterla concedere a chi vorà, et listesso s'intende circa il *mandare a prendere le mercantie in Ollanda* o altri luoghi che possa lui ellegere quale che stimerà più sufficiente per benefitio del Negotio.
- 7º Che nissuno Compagno nè Interessato possa far scritura privata ne sigortà<sup>144)</sup> a nome del Negotio, fuor che contratti mercantili a benefitio della Compagnia sotto penna di quelli danni che la Compagnia ne potesse patire.
- 8º Si proibisce a tutti il far credenza [= credito] a Cavaglieri, Dame, Gente di Corte, o altra nobiltà, a riserva a quelli che si sappia per sicuro che possedano, et habbino beni stabili nel paese dove si pratica, et anche che

143) *davantaggio*, italianizzazione del francese « *davantage* », di più, maggiormente.

144) *sigortà*, cauzione, garanzia.

siano conosciuti per altra credenza prestatoli che siano boni pagha; et a offitiali che vanno in Campagna si prohibisce afatto; contrafacendo sarà per conto del datore particolare senza contradictione. E li tre Interessati tocante al fidare dovranno ricevere li avertimenti che li darà il principale.

- 9º Li Crediti che andranno entrando cioè quello pagherano li amici s'intende sempre a conto vecchio sino tanto che quelli saranno saldati. E poi a conto delle partite nove.
- 10º Per quel poco Capitale che li tre Interessati pongono nel Negotio ne tireranno l'interesse in ragione di quattro per cento all'anno.
- 11º Ocorendo prendere danaro a interesse per benefitio del negotio si l'interesse e spese andranno tutti a carico della Compagnia, et se il nostro Carlo Toscano ponesse nel negotio qualche Danaro contante proveniente dalla sua Consorte non potrà tirarne più del quattro per 100 all'anno con che siano considerati come debito forastiero.
- 12º Li tre Interessati promettano *durante questi tre anni di star continuamente sopra il negotio et che non possino absentarsi per andare in Patria*, quando spetialmente non glielo volesse concedere il Principale.
- 13º *Si prohibisce a ciascuno li giochi* di qual nome si voglia a riserva in compagnia honorata un Bocal di Vino però a spesa del giocadore, e questo solo qualche volte e non farne costume quotidiano che si prohibisce totalmente, e particolarmente se seguisse a danno et negligenza dellli affari del negotio, et se si trovasse uno a giocare danari, robbe o altro sia che nome si voglia sia in libertà del Principale castigarlo e farlo abonire al Negotio tutti li danni.
- 14º *Si prohibisce a ciaschuno le cattive compagnie, l'ubriacarsi et altri vitii e mancamenti similli* che potessero rendere disonore o dar danno al Negotio, per li quali medemamente sia in libertà del Principale castigare quel tale, oltre di che doverà socombere a tutti li danni che per tal fatto potesse causare al Negotio *particolarmente per l'ubriacanza*.
- 15º Che ogni uno sia obligato abigliarsi da capo a piedi il tutto a sue proprie spese tanto di novo come il racomodar abiti, a riserva che *il negotio pagerà le spese del Barbiere* e non altro.
- 16º Che nisuno possa condur honte al Negotio che con la permissione del Principale Carlo Toscano.
- 17º Venendo qualche d'uno ad amalarsi che Dio non voglia s'intende per li primi 15 giorni non li sia contato nè tempo nè spesa cibaria, a riserva de medicamenti, Dottori, barbieri, e ogni sorte di servitù che li potesse ocorere dal primo al ultimo giorno della malitia che doverà pagare del proprio.
- 18º Venendo qualche d'uno di noi ad esser chiamato che Dio non voglia da questa a miglior vita in questo tempo, che sia obligata la Compagnia continuare il negotio anche seij mesi avenir e doppo far inventario e dar conto alli Heredi e questo si promette ogni uno di farlo in carico di coscienza, anzi quando non fosse il comodo del Negotio di far l'inventario a sei mesi

come sopra si possa differire sino ad un anno contando però li 6 mesi di più al morto per absente. Et a portione di tempo detrarli li utili et che li Heredi non possino cercare nè movere niuna litte al Negotio sino ad altra Conventione.

- 19º Se qualche d'uno per malitia o altro stasse absente lungo tempo dal negotio fori del ordinario che sia in libertà dei Interessati far abonire al Negotio quello sarà di dovere e di ragione.
- 20º Finito il tempo di questa nostra Compagnia et che non si volesse continuare davantaggio, si deve prima pagare li debiti, e doppo lasciar levare a Carlo Toscani de migliori effetti li suoi Capitali anteriori, et il resto poi ripartirlo a portione d'interesse in quella natura che sarà.
- 21º Venendo qualche d'uno di noi ad essere chiamato all'altra vita nelli ultimi 6 mesi di compagnia che non si habbia per questo da differire in nisun modo il bilanzo bensì farlo in carrico di coscienza come se fosse presente et eseguirlo come parla il Capitolo 18.
- 22º Insorgendo qualche differenza fra di noi Compagni o Interessati, l'uno contro l'altro et che non si potessimo agiustar amicabilmente nisuno possa ricorere a Magistrato sotto penna de fiorini 500 da pagare prima alla Compagnia, ma bensì rimettere ogni differenza a Mercanti della Professione, per star in tutto alla decisione de medemi e non altrimenti.
- 23º *La Casa e bottega in Ratisbona* del nostro Carlo Toscani, resterà a disposizione del negotio et questo pagarà il schuz ghelt et altri agravi che potessero andare alla Signoria.
- 24º La spesa cibaria della moglie del nostro Carlo Toscano che opererà in quello potrà a benefitio del negotio, anderà a carriko della Compagnia come pure per la servente, a riserva dalle altre spese per habitu e che tutto dovrà essere notato a proprio debito.
- 25º E perché il nostro Carlo Toscano dovrà fare una bona spesa per acomodar la bottega in forma che dovrà debitarsi alla sua partita, così perchè li altri 3 Interessati si serviranno dei letti et utensillij particolari di detto Toscano che ricevono deterioramento, così promettano a questo effetto di pagare annualmente fiorini venti per uno al detto Toscani a titolo di regalia per dette robbe sue proprie che concede al servitio dei detti tre Interessati.
- 26º Si convengano che in due Anni avenir tanto il nostro Carlo Toscano come li altri Interessati debbano spiegarsi e intendersi se la Compagnia debba restar terminata al preciso tempo di tre anni, nel qual caso si dovrà restringere per pagare li debiti etc.; se poi vorano continuare più oltre si debbano intendere scaduti li due Anni per l'interessamento dei 3 Interessati, et altro.
- 27º A moderatione del Capitolo quarto si conveniamo che al nostro Carlo Toscano si debba contarli l'interesse subito solamente sopra la robba posta nel negotio. E per li crediti non gli correrà l'interesse subito, bensì dacordio si siamo convenuti di fare di seij in seij mesi un calcolo della scossa di detti Crediti, cominciando da oggi avanti sino al primo giugno prossimo 1719 al qual tempo formata una summa gli pagarà la Compagnia un inte-

resse a ragione di quattro per cento all'anno e così seguitare ogni mezzo anno, e quelli che resterano fori ritornarlieli al fine dei tre Anni al detto Toscano.

E per che vogliamo che tutto habbia vigore come se fosse Istromento rogato da Publico Notaro si sotto scriviamo di proprio pugno, mantenendo tutto il promesso come cosa fatta di nostra spontanea volontà.

E più agiungiamo che si deve scuare [= scovare] dal negotio annualmente per la Compagnia in solidum fiorini 50 per impiegare in opere pije; o far distribuire a poveri ».

Seguono le firme dei quattro soci con il rispettivo sigillo.

## 42. IL CONFINE FRA SAN VITTORE E LUMINO NEL 1476

Le vertenze per i confini fra San Vittore - Roveredo e Lumino durarono per molti secoli e ancora nell'Ottocento ci furono dei compromessi e degli arbitrati in merito<sup>145)</sup>.

Nel 1476 *Giovanni detto Vanetto* di Codeborgo di Bellinzona, eletto dal Duca di Milano come terzo dei due arbitri di Roveredo e San Vittore l'uno, e dei Luminesi l'altro, emise una sentenza per questi confini. Precedentemente erano vertite lunghe discordie tra i comuni e uomini di Roveredo e San Vittore per una parte e quelli di Lumino e Castione per l'altra, a causa della giurisdizione e dei confini. In tali occasioni sentenziarono i Podestà di Bellinzona *Azzone VISCONTI* e *Bartolomeo da Castiglione*.

In una lunga pergamena conservata nella Biblioteca di Lucerna<sup>146)</sup> è descritto l'arbitrato di Vanetto di Codeborgo, ossia il mandato ducale dapprima, il minuto esame del giudice arbitro poi, e infine la sentenza vera e propria che pone i confini «alla caradella di fuori dalla mota». Gli altri arbitri che si rimettevano al giudicato di Vanetto erano *Guglielmo fu Togno «de buscho»* per Lumino-Castione e *Bartolomeo figlio di Togno di Beffano* di Roveredo, per San Vittore e Roveredo.

Visti, letti ed esaminati i molti strumenti esibiti da quelli di Roveredo e San Vittore:

<sup>145)</sup> Cfr. di R. BOLDINI, *I RAPPORTI FRA LA MESOLCINA E BELLINZONA NEI SECOLI*, in «Pagine bellinzonesi», Bellinzona 1978, nonché di C. SANTI, *UNA LITE FRA LA MESOLCINA E BELLINZONA NEL 1672*, in BSSI (1980).

<sup>146)</sup> Il regesto di questa pergamena si trovava fra gli appunti di Emilio MOTTA, recentemente rinvenuti e classificati.

1. La sentenza arbitrale pronunciata da *Bartolomeo da Castiglione*, commissario di Bellinzona, e da *Pietro Brunetti de Cappo* di Castione, contenendo enorme lesione, viene riformata, ordinando che « terminem alias plantatum ultra montexellum fare et esse extirpandum ».
2. Dichiara « comunantias et bona communantarum et actionem aschulandi et paschulandi et lignamandi » di quelli di Lumino e Castione « se extendere usque ad stratam que est penes mottam de Montexello a parte citra versus Lugminum et ibi in dicta strata vel prope dictam stratam plantari debere terminum unum lapideum, qui terminat et incidat per rectam lineam eundo infra usque in flumine Moexie, et eundo per rectam lineam a dictis strata et termino insursum usque in cimitate possessionum et bonorum de Montexello videlicet in angulo dictarum possessionum et ibi in cimitate et angulo dictarum possessionum plantari debere alium terminum qui incidat et terminat per rectam lineam usque in fondo vallis de cuxis et eundo per rectam lineam per medium dicte vallis insursum, usque in cimitate dicte vallis de cuxis, et ibi in cimitate dicte vallis plantari debere unum terminum, qui incidat et terminat per rectam lineam usque in cimitate culminum, quem terminum ipse dominos coarbiter et commisionem et potestatem habens utsupra, reservavit et reservat in se potestatem et arbitrium plantari facere prout sibi placuerit, hinc ad calendas mensis novembbris proxime futuras ».

Seguono poi altre disposizioni per il pascolo, lo stramare, eccetera. La sentenza venne promulgata in presenza del detto *Bartolomeo di Beffano*, di *Ser Beto fu Ser Alberto di Beffano*, procuratore dei comuni di Roveredo e San Vittore e di *Zane fu Martino della Giera*, console di Roveredo.

Actum « in contrata de Capiteburgi in domo dicti domini Vaneti utsupra » (« in caminada magna super uno bancho ibidem situato »).

Rogito del notaio *Pietro VARRONE figlio di Ser Cristoforo* di Pallanza, abitante in Bellinzona.

### 43. L'EREDITA' DI GIUSEPPE FEDELE ANOTTA A PIETROBURGO, 1818

E' stato scritto recentemente che la Mesolcina non ha partecipato affatto all'emigrazione grigione in Russia<sup>147)</sup>. Ciò non corrisponde alla realtà dei fatti. Parecchi manoscritti che mi son passati fra le mani confermano infatti il contrario. Citerò qui un esempio molto significativo.

Il 14 febbraio 1818 moriva a Pietroburgo, allora capitale dell'Impero russo, il negoziante e banchiere mesocciano *Giuseppe Fedele ANOTTA*, senza diretti discendenti e lasciando quindi agli eredi in patria la vistosa eredità di 52'000 rubli. Nel 1817 l'*ANOTTA* che da molti anni risiedeva a Pietroburgo, cadde gravemente ammalato e nel 1818 venne ricoverato in ospedale dove passò a miglior vita il 14 febbraio<sup>148)</sup>. Oltre ai mobili e immobili aveva lasciato più di 40'000 rubli «in buone cambiali». Fra altro l'*ANOTTA* era creditore anche del Gran Ciambellano della Corte Imperiale russa e di due ditte di negozianti ad Amburgo e a Parigi.

Fortunatamente per gli eredi a Mesocco, a Pietroburgo c'erano il grigione *Thomas LAREIDA*, amico dell'*ANOTTA* e un galantuomo nella persona del Console generale di Svizzera, *Antonio Filippo DUVAL*, pure negoziante. Gli eredi di Giuseppe Fedele ANOTTA, cioè i due fratelli Francesco e Paolo e i due cognati Giovanni FASANI e Tommaso ZECCOLA ebbero l'avvedutezza di affidare l'affare al Governatore Clemente Maria a MARCA e a suo fratello Landrichter Giovanni Antonio. Per espletare tutte le formalità burocratiche e impedire che l'eredità andasse a finire nelle casse dello Zar, gli a MARCA si destreggiarono in modo egregio, scrivendo molte lettere e facendo intervenire il Piccolo Consiglio grigione. Alla fine si riuscì ad incassare tutta la somma e, nel 1839, venne liquidata la faccenda. Agli a MARCA venne riconosciuto dagli eredi un congruo compenso per il loro interessamento: «...promettono inoltre gli Eredi Annotta di esser permanentemente grati e memori verso gli stessi Signori a Marca per i tanti incomodi e buoni loro efficaci uffici, mercé i quali è riuscito di realizzare si vistosa eredità, senza spese degli Eredi per questo scopo». L'interessante e voluminoso carteggio concernente la vicenda è conservato nell'Archivio della Famiglia a MARCA di Mesocco<sup>149)</sup>.

<sup>147)</sup> Roman BUEHLER, *Die Biündner Auswanderung nach Russland vom 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg*, Università di Zurigo, 1981 e «Grigionesi in Russia», ne IL GRIGIONE ITALIANO del 29.1.1981, dello stesso autore.

<sup>148)</sup> Quattro lettere di Thomas LAREIDA da Pietroburgo al Landrichter Giovanni Antonio a MARCA, 6.11.1817 — 1.3.1818.

<sup>149)</sup> Doc. N. 548-574, Archivio della Famiglia a MARCA, Mesocco.